

Ordine di Servizio n. 16 /2023TRIBUNALE DI MASSA
Presidenza

Massa, 24/3/23

alla Cancelleria penale
alla Cancelleria penale del Giudice di Pace
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Oggetto: pagamento dei diritti di copia e di certificazione nel settore penale – integrazione all'o.d.s. n. 15 del 14/3/23.

Si premette che, con l'Ordine di servizio in oggetto, sono state date disposizioni in materia di pagamento con modalità telematiche del contributo unificato, dei diritti di copia, dei diritti di certificazione e spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, dei diritti e spese di spedizione o indennità di trasferta da versare all'ufficiale giudiziario (artt. 192, 196 e 197 DPR 115/02).

È successivamente pervenuta richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di modificare il predetto provvedimento nel senso di prevedere la facoltatività della modalità del pagamento telematico del diritto di copia penale.

Sulla questione risultano emesse circolari discordanti del Ministero della Giustizia.

In particolare, con circolare della Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia del 6/3/23, è stato ritenuto che i diritti di copia devono obbligatoriamente essere eseguiti mediante pagamento telematico ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.L.vo 85/05 "sia nel procedimento civile sia nel procedimento penale".

Con circolare del Dipartimento Affari di Giustizia prot. 0063988.U del 21/3/23, è stato ritenuto che, nel settore penale, il diritto di copia e di certificato può essere assolto "anche mediante contrassegni ai sensi dell'art. 285 DPR 115/02".

Anche negli Uffici giudiziari si registrano interpretazioni discordanti (ad es. a favore dell'ultima interpretazione il Tribunale di Torino e quello di Genova, a favore della prima il Tribunale di Roma e quello di Milano).

Pur essendo prospettabili motivazioni apparentemente non manifestamente infondate a sostegno di entrambe le interpretazioni, si ritiene di dover seguire l'interpretazione meno restrittiva, tenuto conto, oltre che delle motivazioni esposte nella predetta circolare del 21/3/23, anche del fatto che tale circolare è l'ultima circolare ministeriale in ordine di tempo intervenuta sulla materia e che si tratta di questione di natura prettamente amministrativa.

Si consideri anche che, da un lato, entrambe le soluzioni tutelano gli interessi economici statuali e che, dall'altro, l'interpretazione più restrittiva potrebbe creare inutili difficoltà per gli utenti.

Tanto premesso, in parziale modifica del provvedimento in oggetto,
dispone

che, fino a diversa e definitiva disposizione del Ministero della Giustizia, la Cancelleria penale continui ad accettare il pagamento dei diritti in oggetto con la modalità della consegna di marche da bollo cartacee da applicare sulla richiesta e consegnare in originale, rimanendo facoltativo il pagamento tramite piattaforma pagoPA

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale.

Il Presidente f.f.
Ermanno De Mattia